

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante: "Attuazione dell'articolo 4  
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
materia di ricorso per l'efficienza  
delle amministrazioni e dei  
concessionari di servizi pubblici"  
(Atto del Governo n. 142)**

Dicembre 2009  
n. 59



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 4 (Sentenza) .....</i>	<i>2</i>

## **PREMESSA**

Il provvedimento non è munito di relazione tecnica. La relazione illustrativa riferisce che la RT non viene redatta in quanto il provvedimento non comporta oneri.

Lo schema di decreto legislativo provvede alla disciplina dei principi contenuti nell'articolo 4, comma 2, lettera 1), della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, introducendo nell'ordinamento il nuovo istituto dell'azione collettiva contro le inefficienze delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

L'articolo 1, comma 1, specifica che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, secondo le modalità stabilite dal decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezioni di quelle ivi esplicitamente citate, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali a carattere obbligatorio, ovvero dalla violazione di standard qualitativi dei servizi pubblici stabiliti dalle autorità di regolazione dei settori, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei citati interessi.

Il medesimo comma stabilisce, al secondo periodo, che nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tenga conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane in concreto a disposizione delle amministrazioni coinvolte.

Per i profili di stretto interesse si rinvia allo specifico esame delle norme contenute all'articolo 4.

***Articolo 4***  
***(Sentenza)***

Il comma 1, stabilisce che, se accoglie la domanda, il giudice ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio alla violazione riscontrata entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede inoltre che l'Amministrazione coinvolta nella procedura si adoperi per accertare l'identità dei soggetti che hanno concorso a determinare le situazioni indicate all'articolo 1, comma 1, adottando i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Il comma 6 stabilisce poi l'obbligo della pubblicazione delle misure adottate in ottemperanza alla sentenza di cui al comma 1 sui siti istituzionali del Ministero per la pubblica amministrazione e della innovazione e dell'Amministrazione, o del concessionario di pubblico servizio, interessati dal procedimento.

L'articolo 8 del provvedimento in esame prevede che dall'attuazione dello stesso non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, va premesso che, ovviamente, il pronunciamento giudiziario già ora costituisce di per sé una fonte suscettibile di determinare effetti finanziari. Le novità della novella in esame sono però costituita dal fatto che ora, esplicitamente, è possibile ricorrere contro la violazione di alcuni obblighi specifici e che la platea dei soggetti legittimati ad agire in giudizio è costituita da tutti i titolari di interessi "giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori".

Per i profili di copertura, dal punto di vista metodologico contabile - riprendendo, in tal senso, considerazioni già formulate in passato<sup>1</sup> - pur premesso che, in relazione al dispositivo indicato al comma 1, si prevede una specifica clausola d'invarianza, in aggiunta a quella "complessiva" indicata all'articolo 8 dello schema, andrebbero acquisiti elementi idonei a comprovare che tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal provvedimento, in relazione alla attivazione della procedura in esame, siano effettivamente espletabili, da parte delle Amministrazioni, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito delle dotazioni a legislazione vigente. Ciò al mero fine di evitare che successivamente - in sede di previsione annuale di bilancio - le richieste delle medesime amministrazioni interessate determinino la richiesta di risorse "aggiuntive", che si renderebbero all'occorrenza necessarie per fare fronte agli adempimenti richiesti dalle norme in esame.

In proposito, giova ribadire che la mera apposizione di una clausola di invarianza, lungi dal costituire di per sé una formula sufficiente a fornire rassicurazioni circa la piena neutralità di nuove

---

<sup>1</sup> Elementi di documentazione n. 2 della XVI legislatura, pagina 30.

norme in cui si prevedono adempimenti "aggiuntivi" per le Amministrazioni - i cui effetti, necessariamente, non sono scontati nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente - andrebbe sempre integrata da elementi che ne dimostrino l'effettiva realizzabilità.

Ad ogni modo, pur considerando il suddetto vincolo, che si configura a carattere prettamente metodologico-contabile, appare non di meno necessario valutare comunque se la portata della norma di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sia di per sé in grado di vincolare anche l'Autorità giudiziaria - anche alla luce delle prerogative di autonomia di rango costituzionale ad essa riconosciuta - nella formulazione dei suoi pronunciamenti relativi alla sussistenza (o meno) di violazioni di interessi "giuridicamente rilevanti", condizionando effettivamente la censura delle condotte tenute delle Amministrazioni di volta in volta coinvolte nei contenziosi alla considerazione delle loro reali e concrete possibilità organizzative.

Ciò in quanto, in caso contrario, non appare garantita la tenuta, in concreto, della clausola di invarianza.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>